

COMUNE DI TAURASI  
PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Prot. 6333 del 13/12/2018

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita di qualsiasi bevanda, per asporto, in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, in occasione dell'evento denominato "FIERA ENOLOGICA TAURASI WINTER EDITION", in programma nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2018 in questo Comune è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata " FIERA ENOLOGICA TAURASI WINTER EDITION" con musica e intrattenimenti vari;
- episodi di euforia collettiva potrebbero degenerare e rischiare di arrecare danni a persone e cose, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie e i bicchieri di vetro e lattine;
- alla luce di quanto sopra esposto, è necessario intervenire in via preventiva per evitare possibili pericoli per la sicurezza urbana in occasione della manifestazione denominata "FIERA ENOLOGICA TAURASI WINTER EDITION";

Visto l'art.9 del testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza R D . 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S. ) il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 Maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 Luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Commissario straordinario, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, di dover adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art 7bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; Visti gli articoli 9, 10, 17 bis, 17 ter ,17 quater del T.U.L.P.S.;

Vista la propria ordinanza n. 19 del 13.12.2018;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa.

Il divieto su tutto il territorio comunale, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2018, di vendita per asporto IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE DI QUALSIASI BEVANDA dalle ore 20.00 alle ore 03.00 ;

Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possono servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro o di metallo SOLO all'interno dei locali e/o negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, verificando però che questi non vengano poi portati altrove.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

Alla Segreteria Generale del Comune per la Pubblicazione sul sito internet del Comune ;

Al Presidente della proloco;

A tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

Al Comando Polizia Municipale ;

Al Comando Stazione Carabinieri di Mirabella Eclano i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Avellino entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Campania, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

LA PRESENTE annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 19 del 13.12.2018.

Dalla Residenza Municipale li 13.12.2018.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario La Montagna